



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2018/136 del 19/03/2018

Oggetto: ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA MOVIERI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 12.

Responsabile del procedimento: MENIN ANDREA

Collaboratore:

### IL DIRIGENTE

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visti:

- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce all'ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i;

vista la determinazione dirigenziale n. 4303 del 07.12.2017, con cui veniva approvato il progetto definitivo relativo agli "Interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo le SS.PP. - S.p. 12 Casello 9 - Piove di Sacco - ID manufatto 010 - ponte sul Naviglio Brenta a cavallo tra il comune di Stra e Fiesse d'Artico - I stralcio";

dato atto che per poter procedere con l'esecuzione dell'intervento sopraccitato è necessario eseguire preventivamente lo spostamento della linea telefonica attualmente fissata al cordolo laterale dell'impalcato;

vista la domanda in data 19.03.2018 prot. n. 20175, così come integrata con mail successiva del 19.03.2018, inoltrata dalla Società TELECOM ITALIA S.P.A. che, tramite la Ditta Sielte S.p.A. con sede a San Gregorio di Catania (CT), procederà all'intervento di spostamento della linea telefonica, attraverso l'apertura di una buca al km 0+583 della Strada Provinciale n. 12 in comune di Fiesso d'Artico (VE) al confine con il Comune di Stra;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione stradale in ambo i sensi di marcia;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione temporanea del senso unico alternato lungo il tratto stradale sopra descritto;

### **ORDINA**

- 1) l'istituzione temporanea, di un senso unico alternato, regolato da movieri, con limitazione della velocità a 30 km/h, lungo la Strada Provinciale n. 12, in Comune di Fiesso D'Artico;
- 2) la modifica alla viabilità avverrà, dalle ore 08:00 del giorno 21/03/2018 fino alla ore 17.00 del giorno 28/03/2018, escluso sabato e domenica;
- 3) dalle ore 18:00 alle ore 08:00 e durante i fine settimana, la circolazione dovrà svolgersi regolarmente e la strada dovrà essere messa in condizioni di sicurezza per l'utenza;
- 4) alla ditta Sielte S.p.A. di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale secondo quanto stabilito dal crono-programma dei lavori e dal piano di sicurezza e di coordinamento dell'intervento, in ottemperanza alle disposizioni del Codice della Strada, del Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, tav. 66, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:
  - a) dovrà essere garantita una corsia avente larghezza minima di 3,00 ml., nonché l'accessibilità a mezzi pubblici, ad eventuali attività commerciali e frontisti presenti nel tratto oggetto dei lavori;
  - b) dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del Codice della Strada, almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
  - c) dovrà essere posizionata regolamentare segnaletica verticale finalizzata all'istituzione di senso unico alternato;

- d) dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista Codice della Strada e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- e) la segnaletica verticale esistente eventualmente in contrasto con quella relativa ai punti precedenti dovrà essere provvisoriamente oscurata per tutta la durata dei lavori;
- f) dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
- g) a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici della Città metropolitana per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;

### **A V V E R T E**

- il presente provvedimento ha validità dalle ore 08:00 del giorno 21/03/2018 fino alla ore 17.00 del giorno 28/03/2018, escluso sabato e domenica;
- La presente ordinanza, perderà vigore con la conclusione dei lavori se questi saranno completati prima del termine previsto;
- la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia, del Comune di Fiesso d'Artico e del Comune di Stra;
- gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE  
MENIN ANDREA

atto firmato digitalmente